



REGIONE BASILICATA



**COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL P.O. VAL
D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Composizione del Comitato

Art. 4 - Convocazione del Comitato

Art. 4 - Validità delle riunioni

Art. 5 - Verbale delle riunioni

Art. 6 - Ordine degli argomenti da trattare

Art. 7 - Validità delle decisioni

**COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL
P.O.VAL'D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA**

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. La presente disciplina regolamenta, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione Basilicata e degli strumenti di Programmazione della regione Basilicata, dei principi fissati per la programmazione negoziata di cui alla l.662/96 e ss.mm.ii., il funzionamento del Comitato di coordinamento e monitoraggio (d'ora in poi Comitato) del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro Sauro e Camastra istituito dall'art.3 dell'Accordo di Programma approvato con la DCR n.645/2003 (accordo approvato da tutti i consigli comunali dei comuni aderenti di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR 838/03).

Art. 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale di Basilicata, che lo presiede, dai 35 sindaci dei comuni del comprensorio interessato dalle estrazioni petrolifere, così come individuati dalla legge regionale n.40 e ss.mm.ii., nonché dai Presidenti delle Province di Matera e Potenza.
2. Alle sedute partecipa anche il Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e/o il dirigente dell'Ufficio PO Val d'Agri e Senisese.
3. I compiti di istruttoria e segreteria tecnica-amministrativa sono affidati alla struttura dell'Ufficio PO Val d'Agri e Senisese.

Art. 3

Convocazione del Comitato

1. La convocazione del Comitato e la definizione dell'O.d.G. è di competenza del Presidente della Giunta regionale tranne i casi previsti al comma 7. Nella convocazione il Presidente può indicare il nome di un suo delegato (con pieni poteri decisionali) da individuarsi tra i componenti del Consiglio e della Giunta Regionale.
2. Il Comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno, di cui una entro il 31 luglio per programmare le risorse trasferite ai sensi dal comma 1 bis dell'articolo 20 del d. Lgs.625/96.

3. Le sedute del Comitato si tengono di norma presso la sede del P.O. Val d'Agri e potranno tenersi, inoltre, per specifici argomenti presso la Regione Basilicata o presso uno dei comuni del Comprensorio.
4. Le riunioni, ordinariamente, dovranno tenersi in presenza; tuttavia esse potranno svolgersi anche da remoto, ovvero in modalità mista.
5. La sede, così come le modalità di partecipazione, sono riportate nella convocazione.
6. L'avviso di convocazione è inviato agli interessati con qualunque mezzo, che ne accerti la ricezione, almeno sette giorni prima della data prevista per la seduta. Nel caso di urgenza i termini di cui innanzi possono essere abbreviati. In ogni caso la convocazione non potrà avvenire con un preavviso inferiore a 48 ore dalla data di trasmissione dell'ordine del giorno.
7. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti, che indicheranno gli argomenti da trattare, il Presidente convocherà una riunione straordinaria del Comitato entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
8. Un terzo dei componenti potrà, inoltre, chiedere per ragioni di urgenza l'integrazione dell'O.d.G. per una seduta già convocata.

Art. 4

Validità delle riunioni

1. Le riunioni si ritengono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
2. Ciascun componente può essere rappresentato da un suo delegato. La delega può essere conferita per singola seduta ad un componente del proprio consiglio o giunta.
3. La delega deve essere trasmessa alla Segreteria del comitato prima della seduta o della verbalizzazione della presenza.
4. Il Presidente della seduta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

Art. 5

Verbali delle riunioni

1. I verbali delle riunioni sono redatti in forma sintetica ma esaustiva rispetto agli argomenti trattati. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario verbalizzante indicato dal Presidente tra i componenti dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri.
2. I verbali della seduta sono inviati entro sette giorni lavorativi ai componenti del Comitato a cura dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri.

3. Entro i cinque giorni successivi all'invio, i componenti del Comitato potranno proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Trascorso tale termine, il verbale formalmente concordato sarà oggetto di un provvedimento di presa d'Atto da parte della giunta regionale che ne curerà la trasmissione e conservazione.

Art. 6

Ordine degli argomenti da trattare

1. La trattazione degli argomenti di norma avviene secondo quanto stabilito nell'O.d.G.
2. È possibile richiedere che la discussione avvenga secondo un ordine diverso da quello stabilito nella convocazione. In tal caso l'accoglimento della richiesta è subordinata all'approvazione della maggioranza dei componenti presenti, su proposta del Presidente del Comitato.
3. La trattazione degli argomenti non previsti dall'O.d.G. è ammissibile nell'ambito della sola voce "varie ed eventuali". Su tali argomenti il Comitato non può esprimere alcuna decisione esecutiva ma, a maggioranza dei presenti, può impegnare il Presidente all'iscrizione di un punto all'O.d.G. del successivo Comitato.
4. Di regola, ciascun componente ha a disposizione un tempo non superiore a 5 minuti per ogni punto all'O.D.G.

Art. 7

Validità delle decisioni

1. Il carattere, la natura e le funzioni del Comitato (definite dall'Accordo di Programma approvato con DCR n. 645/03), suggeriscono che le decisioni siano condivise e assunte secondo la prassi della ricerca del massimo consenso. Qualora non si ravvisino le condizioni e non si raggiunga l'unanimità, l'argomento può essere posto a votazione ed approvato dalla maggioranza dei presenti. Le decisioni deliberate dal Comitato assumono valore vincolante.
2. In caso di parità prevale la decisione votata dal Presidente della seduta.
3. Le sedute del Comitato di norma non sono aperte al pubblico. Su particolari argomenti previsti all'O.d.G. il Presidente o la maggioranza dei presenti possono consentire la partecipazione, a titolo non esaustivo, a: Rappresentanti di associazioni, enti e stakeholders territoriali, nonché funzionari delle amministrazioni facenti parte del Comitato.